

Mediazione demandata e sovraindebitamento

Tribunale di Nola 23 ottobre 2018 (dott. G. D' Inverno)

Il Tribunale di Nola, in persona del giudice dottoressa Giuseppina d'Inverno, ha omologato un [piano del consumatore](#) con un provvedimento derivante da mediazione demandata, una fattispecie giuridica nuova e innovativa, particolarmente interessante sia da un punto di vista giuridico e procedurale, che in prospettiva.

In una causa di opposizione a decreto ingiuntivo per canoni di locazione non pagati il Giudice aveva demandato la procedura in mediazione.

Il mediatore adito, apprendendo dall'istante, convenuta opponente, che la stesso versava in situazione di indebitamento tale da integrare i requisiti per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento ai sensi dell'art 7 della legge 3/2012, rinviava la procedura di mediazione chiedendo la nomina di un commercialista per la predisposizione di una bozza di piano del consumatore.

In pratica il mediatore si attivava indicando all'istante la possibilità di adire la procedura di composizione della crisi e trasmetteva al gestore la documentazione utile e necessaria per la predisposizione del piano. All'epoca non esistendo ancora idoneo Organismo per la Composizione della Crisi (O.C.C.), la debitrice procedeva al deposito di istanza al Giudice territoriale competente, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Nola.

Il Giudice, valutato il **piano del consumatore**, frutto del percorso dalla mediazione alla procedura di sovraindebitamento, omologava la proposta concedendo termine per l'attuazione, con finale **esdebitazione** dai debiti ivi indicati, con sospensione delle esecuzioni ai sensi dell'art 12 bis co. 2.

La pronuncia surriportata è particolare e, per ora, pionieristico esempio delle possibilità di utilizzo e di costruttivo risultato delle procedure di ADR anche combinate tra loro ed in ausilio e supporto a provvedimenti giudiziali.

Entrambi gli strumenti utilizzati nella fattispecie, mediazione e procedura sono indirizzati alla degiurisdizionalizzazione, ossia a gestire il conflitto fuori dalle aule giudiziarie, determinando che la composizione della crisi avvenga al di fuori del processo, in caso in mediazione, presso l'organismo della composizione della crisi da sovraindebitamento. in caso procedura di sovraindebitamento.

La mancanza di rigida formalità, ad eccezione di alcune regole organizzative per un più efficace svolgimento dei lavori, consente di sfruttarne ed anzi amplificare le potenzialità, come dimostra la fattispecie esposta.

Ci si augura che, su questa via, il ricorso alla giustizia del giudice e degli altri apparati istituzionali si limiti sempre più allo svolgimento delle attività davvero **indispensabili**: uso della forza, per gli

apparati esecutivi; assunzione delle decisioni essenziali (intraprocessuali e finali) per il giudice; e che un sistema virtuoso di giustizia civile vada a **valorizzare al massimo il ruolo operativo delle parti, adeguatamente responsabilizzate ed assistite dai loro avvocati.**

Il legislatore ha offerto gli strumenti per la responsabilizzazione/valorizzazione della classe forense invitando (ed anche rendendo obbligatorio a volte) il cittadino a fidarsi e affidarsi ai suoi operatori privati.

La strada verso la degiurisdizionalizzazione si conferma quella giusta e va perseguita, migliorata ed ampliata.